



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

## AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE  
SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL

*Data e n° di protocollo attributi dal sistema di gestione informatica dei documenti*

### Trasmessa a mezzo mail

A tutto il Personale  
Tecnico – Amministrativo

e, p.c. Alle OO. SS.  
Alla R.S.U

### **Oggetto: visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti per malattia – nuove fasce orarie di reperibilità - comunicazioni**

Si rammenta alle SS.LL. che l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, stabiliva che *“In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”*.

A seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, è stato annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata e l’INPS ha definito, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, le nuove fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico con la nota 4640 del 22/12/2023 [https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.12.messaggio-numero-4640-del-22-12-2023\\_14389.html](https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.12.messaggio-numero-4640-del-22-12-2023_14389.html)

Pertanto, le nuove fasce orarie di reperibilità, per i lavoratori pubblici assenti per malattia, sono le seguenti:

- **dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)**

In caso di malattia, il/la dipendente deve contattare la propria Struttura di appartenenza mediante e-mail/telefono, nonché avvertire il Settore Gestione Carriere Personale TAB e CEL ([assenze.personale@unich.it](mailto:assenze.personale@unich.it)), per comunicare l'assenza per malattia. La comunicazione deve avvenire tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro, segnalando, in particolare, se si tratti di malattia o di ricovero ospedaliero.

Il/la dipendente deve anche comunicare la durata della prognosi, se ne è a conoscenza.

Il proprio Medico di Medicina Generale va contattato entro la prima giornata di malattia, per l'emissione del certificato. Il certificato deve indicare l'indirizzo del domicilio di effettiva reperibilità

ARU/VA/DIV2TAB/CARRTAB/MT/

AREA RISORSE UMANE  
DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE  
SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL - Via dei Vestini,31 - 66100  
CHIETI- ITALY Tel.: 0871 3556294-6098-6084-6083  
E-mail: [personale.pta@unich.it](mailto:personale.pta@unich.it) [assenze.personale@unich.it](mailto:assenze.personale@unich.it)  
Pec: [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it) i Sito web : <http://www.unich.it>



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

## AREA RISORSE UMANE

### DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL

del/la dipendente durante la malattia. Nel caso di accesso ad un pronto soccorso/ricovero ospedaliero, il Medico ospedaliero può provvedere, a richiesta, a redigere/trasmettere il certificato.

Nei giorni prefestivi e festivi ci si può rivolgere al Medico di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) per il rilascio del certificato di malattia, sia per eventi insorti in quei giorni, sia per la continuazione di un evento certificato fino al venerdì.

Se la malattia è riconducibile ad una causa che esclude l’obbligo di reperibilità, il medico lo deve indicare nel certificato. Sono infatti esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile a:

- patologie gravi che richiedano terapia salvavita;
- causa di servizio riconosciuta (esclusivamente nel caso in cui la menomazione, unica o plurima, sia stata ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 o si tratti di patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto);
- stati patologici sottesi o connessi a invalidità riconosciuta, esclusivamente con percentuale pari o superiore al 67%;
- infortunio sul lavoro.

Nelle fasce orarie di reperibilità, (dalle 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni compresi i giorni non lavorativi, domeniche e festivi) i dipendenti devono essere reperibili al domicilio indicato nel certificato di malattia ed essere disponibili alla Visita Medica di Controllo, che significa non solo ricevere il Medico Fiscale inviato dall'INPS, ma anche assicurarsi che il domicilio sia rintracciabile, cioè fornito di numero civico, eventuale interno, nome e cognome sul campanello e che quest’ultimo sia perfettamente funzionante.

In caso di temporaneo allontanamento dal domicilio per un valido motivo (visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che, a richiesta, dovranno essere documentate), il dipendente deve comunicare preventivamente l'assenza, precisando in quale giorno e orario non sarà reperibile al domicilio.

La comunicazione deve essere inviata, con congruo anticipo, all’indirizzo e-mail [assenze.personale@unich.it](mailto:assenze.personale@unich.it) entro il venerdì alle ore 14 (esclusi sabato, domenica, festivi e chiusure programmate dell’Ateneo). Non si è tenuti alla comunicazione solo se si tratti di emergenza/urgenza (per esempio, nel caso di accesso pronto soccorso o visita medica con urgenza certificata).

Se il/la dipendente risulta assente nelle fasce orarie di reperibilità, il Medico Fiscale lascia nella cassetta postale un invito a visita ambulatoriale presso l’INPS, nel corso della quale viene normalmente rilasciato un certificato di giustificabilità sanitaria: tale certificazione vale esclusivamente ai fini sanitari (conferma della prognosi), ma non giustifica l’assenza alla Visita Fiscale.



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

## AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE  
SETTORE GESTIONE CARRIERE PERSONALE TAB E CEL

Si ricorda che, al fine di comunicare un eventuale cambio di indirizzo di reperibilità, il/la lavoratore/trice dovrà utilizzare il servizio telematico, introdotto dalla circolare Inps n. 106/2020 (reperibile al seguente link:

<https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.sportello-per-il-cittadino-per-le-visite-mediche-di-controllo-54345.sportello-per-il-cittadino-per-le-visite-mediche-di-controllo.html>

Sarà necessaria l’autenticazione tramite le credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici INPS dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”.

Infine, si segnala che il dipendente assente alla Visita Medica di Controllo è tenuto successivamente a giustificare l’assenza; se le motivazioni non saranno ritenute accoglibili sulla base delle disposizioni vigenti e della giurisprudenza maggioritaria, verrà applicata la sanzione prevista art. 5 comma 14 del D.Lgs 463/83.

Cordiali saluti.

### **IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Arch. Giovanni CUCULLO)**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Allegato1 nota INPS 4640 del 22 dicembre 2023  
Allegato2 art.5 comma 14 del D.Lgs 463/83



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Risorse Umane**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 22-12-2023**

**Messaggio n. 4640**

**OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: *"In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi"*.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

### **2. Quadro normativo**

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 - adottati in attuazione dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - da considerarsi, a seguito dell'introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle

- pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l'emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUIPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
  - il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell'articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
  - il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell'esercizio del potere regolamentare in materia<sup>[1]</sup>.

Tanto rappresentato, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

---

<sup>[1]</sup> *"Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia".*

**D.L. 12/09/1983, n. 463**

**Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250.**

[5] [1] 1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

[2] 2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

[3] 3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

[4] 4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

[5] 5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[6] 6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

[7] 7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

[8] 8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

[9] 9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto<sup>(48)</sup>.

[10] 10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

[11] 11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario ad acta da parte del competente organo regionale.

[12] 12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro<sup>(49)</sup>.

[13] 12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<sup>(50)</sup>.

[14] 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati<sup>(51)</sup>.

[15] 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo<sup>(52) (53) (54)</sup>.

(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.

(49) Vedi, anche, il D.M. 15 luglio 1986 e il comma 10-bis dell'art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.

(51) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 luglio 1986 e il D.M. 11 gennaio 2016.

(52) La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78 (Gazz. Uff. 3 febbraio 1988, n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

(53) Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638.

(54) Le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto riguarda il lavoro in agricoltura, sono ora contenute nell'articolo 63 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.